

L'art. 36 del D.P.R. 396/2000

E' la nuova modalità amministrativa per risolvere problemi relativi al nome, riguarda i prenomi plurimi o composti.

Se ad un soggetto è stato attribuito alla nascita (prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 396/2000) un nome composto da più elementi, anche separati tra loro può dichiarare per iscritto, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita, l'esatta indicazione del nome con cui, in conformità alla propria volontà o all'uso fattone, egli intende indicarsi, i quali verranno poi riportati in tutti i certificati di Stato Civile e anagrafici.

La variazione al prenome non può riguardare l'introduzione di un nome diverso od ulteriore a quelli già indicati, ma riguarda soltanto la sequenza ordinale, secondo quanto risulta dall'atto di nascita.

La procedura inizia con l'istanza della parte interessata o da chi esercita la potestà genitoriale per quanto riguarda i minori ed è ammissibile per una sola volta.

L'articolo 36 può essere esercitato solo per l'ordine cronologico degli elementi quindi, l'istante, può chiedere che vengano eliminati tutti o in parte i nomi successivi al primo (se ad esempio, Francesco Antonio Giuseppe desidera che nella propria certificazione venga evidenziato solo il primo nome, Francesco, l'Ufficiale dello Stato Civile, dietro istanza/dichiarazione dell'interessato, provvederà ad annotare la variazione a margine dell'atto di nascita, eliminando così i nomi successivi al primo.

Se invece volesse invertire i nomi (per esempio: Antonio Francesco Giuseppe o Giuseppe Antonio Francesco o Giuseppe Francesco Antonio) può invocare soltanto la normale procedura del cambiamento del nome (art. 89 e seguenti del Regolamento) con decreto prefettizio.

L'art. 36 stabilisce soltanto che la dichiarazione resa dalla parte interessata deve essere annotata sull'atto di nascita cui si riferisce e, successivamente, dovrà essere comunicata a cura dell'Ufficio di Stato Civile, all'Ufficiale d'Anagrafe del Comune ove la persona ha la residenza (ai sensi dell'art. 6 della legge 1228/1954).

L'istanza per richiedere l'art. 36 può essere prodotta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Pietro a Maida anche se, il richiedente sia residente in altro Comune italiano.

La dichiarazione può essere inviata per posta o via fax, allegando alla stessa fotocopia del documento d'identità dell'istante (Lg. Bassanini n. 127 del 15/05/1997).

Si ribadisce che l'art. 36 può essere esercitato **SOLO UNA VOLTA**, non può essere adottato per le nascite avvenute dopo il 30/03/2001, data di entrata in vigore del nuovo Ordinamento dello Stato Civile.

E' possibile ritirare la modulistica necessaria presso l'Ufficio preposto oppure la si può scaricare direttamente cliccando sui file: modello nomi plurimi maggiorenni o modello nomi plurimi minori, in base all'esigenza.